

**REGOLAMENTO (CE) N. 242/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico
nelle derrate alimentari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2174/2003 ⁽³⁾, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
- (2) La direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE ⁽⁵⁾ dispone che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non debbano contenere sostanze in quantità tale da nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini e che gli opportuni livelli massimi del tenore di tali sostanze debbano essere definiti quanto prima.
- (3) La direttiva 1996/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE ⁽⁷⁾, dispone che gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non debbano contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini e che gli opportuni livelli massimi del tenore di tali sostanze debbano essere definiti quanto prima.
- (4) Alcuni Stati membri hanno adottato livelli massimi relativi alla presenza di stagno inorganico nei prodotti alimentari. Date le disparità esistenti fra Stati membri e il relativo rischio di distorsione della concorrenza, si impongono misure comunitarie per garantire l'uniformità del mercato, nel rispetto del principio della proporzionalità.
- (5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 12 dicembre 2001, ha stabilito che un tenore di stagno inorganico pari a 150 mg/kg nelle bibite in lattina e a 250 mg/kg in altri alimenti in scatola può

causare irritazioni gastriche in taluni individui. Non si dispongono di informazioni che indichino se il rischio possa essere maggiore per i lattanti e i bambini.

- (6) Per tutelare la salute del pubblico da questo grave rischio sanitario occorre definire livelli massimi per il tenore di stagno inorganico negli alimenti in scatola e nelle bibite in lattina. In attesa di disporre dei dati relativi alla sensibilità dei lattanti e dei bambini nei confronti della presenza di stagno inorganico negli alimenti occorre, a titolo precauzionale, tutelare la salute di questa categoria della popolazione particolarmente vulnerabile. Occorre definire i livelli massimi più bassi e applicarli attraverso un severo controllo della fabbricazione e dell'imballaggio degli alimenti destinati ai lattanti, degli alimenti di proseguimento, degli alimenti per neonati e degli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini.
- (7) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va modificato conseguentemente.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato secondo quanto figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione riesamina i livelli massimi del tenore di stagno inorganico, che figurano nei punti 1 e 2 dell'allegato al presente regolamento, entro il 1° gennaio 2006, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 326 del 13.12.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 si aggiunge la seguente parte 6:

«Parte 6: Stagno (inorganico)

Prodotto	Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)	Criteri di campionamento	Criteri relativi ai metodi di analisi
1. Cibi in scatola diversi dalle bibite	200	Direttiva 2004/16/CE della Commissione (*)	Direttiva 2004/16/CE
2. Bibite in lattina, ivi compresi succhi di frutta e succhi di verdure	100	Direttiva 2004/16/CE	Direttiva 2004/16/CE
3. Cibi in scatola per lattanti e bambini, esclusi prodotti in polvere e liofilizzati:			
3.1. Cibi in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini ⁽¹⁾	50	Direttiva 2004/16/CE	Direttiva 2004/16/CE
3.2. Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento, ivi compreso latte e latte per svezzamento ⁽²⁾	50	Direttiva 2004/16/CE	Direttiva 2004/16/CE
3.3. Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali ⁽³⁾ destinati in modo specifico ai lattanti	50	Direttiva 2004/16/CE	Direttiva 2004/16/CE

(*) Cfr. pagina 16.

⁽¹⁾ Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva 1996/5/CE. Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.

⁽²⁾ Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva della Commissione 91/321/CEE. Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.

⁽³⁾ Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, secondo quanto definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29). Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.»